

Codice A1703A

D.D. 10 marzo 2016, n. 129

**Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016.**

La Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il Decreto Legislativo (D.lgs.) 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali.

Inoltre, in particolare:

- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto Popillia japonica Newman (*Coleoptera: Rutelidae*);
- l'art. 50 comma 1 demanda ai Servizi fitosanitari regionali:
  - lettera a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
  - lettera b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.;
  - lettera c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
  - lettera d) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
  - lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
  - lettera h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
  - lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
  - lettera l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria.

La Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento

organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l’attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione”.

La Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 269 del 5 maggio 2015 “D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. Definizione delle prescrizioni per le aziende vivaistiche e per le aree aeroportuali ricadenti nelle aree definite nella D.D. n. 83 del 23/02/2015.” Ha definito le misure di prevenzione per le aziende vivaistiche.

La D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015 “D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. Esiti del piano di monitoraggio 2015 e aggiornamento delle aree delimitate relative all’organismo nocivo *Popillia japonica* Newman in Piemonte” ha aggiornato le zone di presenza dell’organismo nocivo nel territorio piemontese.

Le zone delimitate comprendono:

- zona infestata: l’intero territorio comunale dei comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, e Pombia;
- zona cuscinetto: il territorio regionale ricadente in un raggio di 3 chilometri attorno alla zona infestata. In zona tampone ricadono in parte i seguenti comuni: Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Caltignana, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Momo, Novara, Romentino, San Pietro Mosezzo, Suno, Trecate, Vaprio d’Agogna, Varallo Pombia.

All’interno di tali zone sono presenti aziende autorizzate ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 214/2005 produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra, quindi con rischio di diffusione degli adulti e degli stadi larvali dell’insetto che si sviluppano a spese degli apparati radicali. Inoltre sono presenti aziende produttrici di tappeti erbosi in zolle.

Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha predisposto una bozza di Decreto, approvata in via definitiva in data 24 febbraio 2016 nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale (istituito ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 214/2005), “Misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana” al fine di definire le misure obbligatorie di intervento. In data 3 marzo 2016 è stato reso il parere favorevole nella Conferenza Stato-Regioni.

Il Decreto “Misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana” in via di emanazione prevede che le aziende produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e le aziende produttrici di tappeti erbosi devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 214 del 2005. I produttori di tappeti erbosi aventi campi di produzione ricadenti in zona infestata o in zona cuscinetto devono notificare al Servizio fitosanitario regionale, entro 30 giorni dall’atto di delimitazione del territorio, la propria attività e devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 214 del 2005. Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella in cui sono dislocati i campi di produzione l’autorizzazione viene effettuata dal Servizio fitosanitario regionale in cui è ubicato il centro aziendale.

E’ indispensabile fin da subito che le aziende interessate dal Decreto in via di emanazione, si attivino per l’applicazione di tutte le misure preventive prima della comparsa degli adulti dell’organismo nocivo.

Risulta quindi necessario, nelle more dell’entrata in vigore del suddetto decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera i) del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., al fine di prevenire la diffusione del coleottero dalle zone infestate a zone attualmente indenni:

- 1) rendere note le misure e le condizioni (allegato 1) per la coltivazione e movimentazione di piante per le aziende produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi in zolle ricadenti nelle zone delimitate con la D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015;
- 2) definire le modalità e i tempi (allegato 2) per l’esecuzione dei carotaggi per accertare l’eventuale presenza degli stadi giovanili dell’insetto nel terreno di coltivazione;
- 3) definire le modalità delle operazioni di autocontrollo da porre in essere da parte delle aziende produttrici (allegato 3) e lo schema di registrazione degli interventi (allegato 4).

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 12, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;  
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

#### *determina*

- 1) di prendere atto, per quanto citato in premessa, della necessità di rendere note le misure e le condizioni per la coltivazione e movimentazione di piante per le aziende produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi in zolle, ricadenti nelle zone delimitate con la D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015;
- 2) di stabilire che tali misure devono essere applicate a partire dal 15 maggio di ogni anno;
- 3) di stabilire le modalità e i tempi (allegato 2) per l’esecuzione dei carotaggi per accertare l’eventuale presenza degli stadi giovanili dell’insetto nel terreno di coltivazione;
- 4) di definire le modalità delle operazioni di autocontrollo da porre in essere da parte delle aziende produttrici (allegato 3) e lo schema di registrazione degli interventi (allegato 4);
- 5) di approvare gli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno pubblicati on line nella sezione dedicata al “Coleottero scarabeide del Giappone (Popillia japonica Newman)”

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/vigilanza/popillia.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/popillia.htm).

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 12, del d.lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore *ad interim*  
Dr. Gaudenzio DE PAOLI

Allegato

**Le misure devono essere applicate a partire dal 15 maggio di ogni anno****Movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata**

Le aziende produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra **devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 214 del 2005**

Vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di piante con terra associata alle radici;  
**oppure almeno due ispezioni ufficiali**

**E**

Piante in terra e/o vaso	prima della movimentazione eliminare ogni residuo di terra o terriccio dalle radici che possa ospitare stadi giovanili dell'insetto <b>oppure</b>	piante coltivate, durante tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione dotato di protezione fisica totale
piante in vaso	copertura della superficie dei vasi con rete anti-insetto, tessuto pacciamante o altro materiale pacciamante <b>e</b> vasi isolati dal terreno sottostante  <b>oppure</b>	piante in vaso con diametro inferiore a 30 cm coltivate su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo, isolate dal terreno sottostante <b>e</b> prima della movimentazione trattamento insetticida chimico realizzato con temperatura di almeno 10 °C, secondo una delle seguenti modalità: i. per immersione in soluzione insetticida fino a fine gorgogliamento <b>oppure</b> ii. irrorazione del terriccio del vaso con soluzione insetticida appena prima dell'inizio del volo degli adulti;
piante in pieno campo	proteggere la superficie del terreno con rete anti-insetto o tessuto pacciamante per una larghezza pari ad almeno il doppio di quella del pane di terra e con i bordi del materiale coprente interrati, per evitare l'ingresso e l'ovideposizione delle femmine dell'insetto <b>oppure</b>	lavorazione meccanica della superficie del terreno almeno quattro volte, ad una profondità di 15 cm durante il periodo di ovideposizione ( <b>una ogni 30 giorni a partire dal 15 giugno</b> ) <b>e:</b> i. tutta la superficie del filare delle piante, per una larghezza pari ad almeno il doppio di quella del pane di terra sia diserbata per sfavorire le condizioni di ovideposizione <b>e</b> ii. le eventuali irrigazioni di soccorso siano eseguite con il sistema a goccia <b>e</b> iii. due carotaggi, eseguiti nei tempi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale secondo le modalità riportate nell'allegato, abbiano dato esito negativo per <i>Popillia japonica</i> .

<b>Altre misure</b>	se si riscontra la presenza di anche solo un adulto, la chioma è trattata prima della movimentazione	il reimpiego in azienda di terra e terriccio può avvenire solo se lo stesso ha subito, prima del riutilizzo, un processo termico a 49°C per almeno 15 minuti	rispetto delle indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario relativamente a tempistiche e modalità dei trattamenti insetticidi	operazioni di autocontrollo eseguite per la prevenzione e la lotta a <i>Popillia japonica</i> e loro registrazione
---------------------	--	--	--	--

Le piante con terra associata, introdotti da una zona indenne verso una zona infestata durante il periodo di diapausa dell'insetto, possono essere movimentate liberamente per tutto il periodo antecedente l'inizio al primo volo degli adulti di *Popillia japonica*. Tali movimentazioni devono essere registrate

Movimentazione di piante con terra associata originari della **zona cuscinetto**

Le aziende produttrici di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra **devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 214 del 2005**

Vietata la movimentazione al di fuori della zona cuscinetto di piante con terra associata alle radici;  
**oppure almeno due ispezioni ufficiali**

**E**

Piante in terra e/o vaso	trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale	due ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate in allegato e nei periodi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale	due ispezioni durante il periodo di volo degli adulti per verificare l'assenza di adulti di <i>Popillia japonica</i> all'interno del perimetro aziendale e su piante spontanee presenti nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 m
Se sono osservati adulti di <i>Popillia japonica</i> occorre notificarlo immediatamente al Servizio fitosanitario regionale ed eseguire un trattamento insetticida abbattente sulla vegetazione			

**I produttori di tappeti erbosi** aventi campi di produzione ricadenti in zona infestata o in zona cuscinetto devono notificare al Servizio fitosanitario regionale, entro 30 giorni dall'atto di delimitazione del territorio, la propria attività e **devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 214 del 2005**. Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella in cui sono dislocati i campi di produzione l'autorizzazione viene effettuata dal Servizio fitosanitario regionale in cui è ubicato il centro aziendale.

**Movimentazione dei tappeti erbosi originari della zona infestata**

Vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di tappeti erbosi (zolle e rotoli)

**oppure almeno due ispezioni ufficiali**

**E**

lavaggio secondo le modalità impartite dal Servizio fitosanitario regionale al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione <b>oppure</b>	sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale <b>E</b> sono state effettuate almeno due ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate in allegato e nei periodi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale	il periodo di movimentazione dei tappeti erbosi deve essere comunicato preventivamente al Servizio fitosanitario regionale
--	---	--

**Movimentazione dei tappeti erbosi originari della zona cuscinetto**

Vietata la movimentazione al di fuori della zona cuscinetto di piante con terra associata alle radici;

**oppure almeno due ispezioni ufficiali**

**E**

trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale	due ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate in allegato e nei periodi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale	due ispezioni durante il periodo di volo degli adulti per verificare l'assenza di adulti di <i>Popillia japonica</i> all'interno del perimetro aziendale e su piante spontanee presenti nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 m
Se sono osservati adulti di <i>Popillia japonica</i> occorre notificarlo immediatamente al Servizio fitosanitario regionale ed eseguire un trattamento insetticida abbattenti sulla vegetazione		

Modalità di esecuzione dei carotaggi  
per la valutazione della presenza di larve di *Popillia japonica* nel terreno

Superficie ha <sup>1</sup>	numero di campioni di terreno da effettuare	
	Carotatore (15 cm diametro x 20 cm profondità)	Vanga (20 x 20 cm)
< 0.5	50	20
0.6-2	70	30
2.1-5	80	35
5.1-10	90	40
10.1-20	125	50
> 20	125 + 2 campioni ogni 5 ha addizionali	50 + 1 campione ogni 5 ha addizionali

<sup>1</sup> la superficie è da intendersi espressa in ettari indipendentemente dalla tipologia di produzione (vasi, piena terra ecc.).

I carotaggi da eseguire sono due nei seguenti periodi:

- 1) 20 luglio – 5 agosto
- 2) 15-30 settembre



**Check list per le operazioni di autocontrollo**

Data: \_\_\_\_\_

**1) Verifica della presenza di *Popillia japonica* nell'azienda o alle aree esterne confinanti (10 metri)**

- a. Presenza di adulti di *Popillia japonica* all'interno del perimetro aziendale  **NO**  **SI**
- b. Presenza di adulti di *Popillia japonica* su piante spontanee presenti nell'area esterna all'azienda  **NO**  **SI**
- c. Presenza di erosioni attribuibili a *P. japonica* sulle piante in vivaio  **NO**  **SI**
- d. Presenza di erosioni attribuibili a *P. japonica* su piante spontanee presenti nell'area perimetrale del vivaio  **NO**  **SI**

**2) Predisposizione delle strutture di protezione delle piante**

- a. Installazione di rete antinsetto (maglia non superiore a 3-4 mm x 3-4 mm.) che copre le piante in vaso  
 **INSTALLATA IN DATA** \_\_\_\_\_  
 **NON INSTALLATA**
- b. Installazione di rete antinsetto (maglia non superiore a 3-4 mm x 3-4 mm.) che copre le piante in piena terra (serre/tunnel di rete)  
 **INSTALLATA IN DATA** \_\_\_\_\_  
 **NON INSTALLATA**

**3) Attuazione delle misure nel caso di assenza di protezione fisica totale**

- a. Per alberi o arbusti in pieno campo:
- a.1 copertura con rete antinsetto o tessuto pacciamante della superficie del terreno alla base delle piante, larga almeno il doppio della superficie esplorata dalle radici e con i bordi interrati;  
 **POSIZIONATA IN DATA** \_\_\_\_\_  
 **NON POSIZIONATA**
- a.2 oppure 4 lavorazioni meccaniche ad una profondità di 15 cm e diserbo del terreno sottostate le piante durante il periodo di volo dell'insetto  
 **ESEGUITE IN DATA** (riportare le date delle lavorazioni e degli interventi diserbanti)  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.
- NON ESEGUITE**

- b. Per piante in vaso con diametro >30 cm copertura con rete antinsetto o tessuto pacciamante dell'apertura del vaso

**POSIZIONATA IN DATA** \_\_\_\_\_

**NON POSIZIONATA**

- c. Per piante in vaso se con diametro <30 cm:

- pacciamatura con telo o rete antinsetto posizionata sotto i vasi

**POSIZIONATA IN DATA** \_\_\_\_\_

**NON POSIZIONATA**

- **e/oppure** nei vasi in cui sia stato usato solo terriccio e non terra di campo trattamento con insetticida per immersione in soluzione insetticida fino a fine gorgogliamento o per irrorazione del terriccio e con temperatura superiore a 10° C

**TRATTAMENTO/I EFFETTUATO e REGISTRATO**

**TRATTAMENTO NON EFFETTUATO**

#### 4) Eliminazione del rischio di movimentazione di *Popillia japonica*

- a. Le piante sono state vendute a radice nuda;

**NO**     **SI**     **IN PARTE**

- b. dal 15 maggio al 30 settembre, in assenza di copertura fisica totale, prima della movimentazione, le piante sono state accuratamente ispezionate e si è effettuato un trattamento insetticida sulla chioma; il trattamento insetticida è stato registrato.



